

## La Magna Charta Libertatum

[da *Le carte dei diritti (dalla Magna Charta alla Carta del Lavoro)*, a cura di F. Battaglia, Sansoni, Firenze 1934, pp. 11-15]

La *Magna Charta Libertatum* viene concessa da Giovanni Senza Terra nel 1215, e viene poi confermata da Enrico III nel 1225, e da Edoardo I nel 1297. Il preambolo mostra come gli interlocutori di re Giovanni siano in primo luogo i grandi ecclesiastici e i grandi signori, di cui vengono riconosciuti privilegi e libertà; ciò nonostante, le libertà sancite dalla *Magna Charta* sono estese a tutti gli abitanti del Regno. Da questo punto di vista sono particolarmente importanti quegli articoli che riconoscono libertà specifiche a particolari gruppi sociali come gli abitanti di Londra e delle altre città, borghi e villaggi (art. 9), gli abitanti dei villaggi rurali (art. 15) o i mercanti (art. 30). Fondamentale, inoltre, l'articolo 29, che stabilisce che un individuo può essere arrestato o imprigionato solo sulla base delle norme di legge, e non in modo arbitrario, per capriccio del sovrano o dei suoi funzionari. Il testo qui presentato è quello redatto in occasione della conferma concessa da Enrico III, nel 1225.

**E**nrico, per grazia di Dio re d'Inghilterra, [...] saluta gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, i priori, i conti, i baroni, i visconti, i preposti, gli ufficiali e i balivi, e tutti i suoi fedeli che vedranno la presente carta.

Sappiate che noi [...] abbiamo dato ed accordato, di nostra propria e buona volontà, agli arcivescovi, vescovi, abati, priori, conti, baroni e a tutti del nostro regno, le libertà qui sotto specificate, per essere da essi possedute nel nostro regno d'Inghilterra, in perpetuità.

1. – Abbiamo, in primo luogo, accordato a Dio e confermato con la presente Carta, per noi e i nostri eredi in perpetuità, che la Chiesa d'Inghilterra sia libera, abbia integri i suoi diritti e le sue libertà non lese. Abbiamo anche accordato a tutti gli uomini liberi del nostro regno, per noi e i nostri eredi in perpetuo, tutte le libertà specificate qui sotto, per essere possedute e conservate da essi e dai loro eredi come provenienti da noi e dai nostri eredi in perpetuo. [...]

9. – La Città di Londra godrà di tutte le sue antiche libertà e libere consuetudini. Noi vogliamo anche che tutte le altre città, borghi, villaggi, i baroni

dei cinque porti, e tutti i porti godano di tutte le loro libertà e libere consuetudini. [...]

14. – Un uomo libero non potrà essere colpito da ammenda per un piccolo delitto che proporzionatamente a questo delitto; non potrà esserlo per un grande delitto che proporzionatamente alla gravità di questo delitto, ma senza perdere il suo feudo. Ugualmente sarà per i mercanti ai quali si lascerà il loro negozio. I villici dei signori altri da noi stessi saranno nello stesso modo colpiti da ammenda, senza perdere i loro strumenti di lavoro, e ognuna di queste ammende sarà imposta dietro giuramento di uomini probi e a ciò legalmente idonei del vicinato.

I conti e i baroni non potranno essere colpiti da ammenda che dai loro pari, e proporzionalmente al delitto commesso.

Nessuna persona ecclesiastica sarà colpita da ammenda secondo il valore del suo beneficio ecclesiastico, ma secondo [...] l'importanza del suo delitto.

15. – Nessun villaggio o uomo libero potrà essere costretto a costruire ponti sui passaggi dei fiumi, a meno di

esservi obbligato giuridicamente o in virtù di un'usanza immemorabile. [...]

29. – Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, spossessato della sua dipendenza, della sua libertà o libere usanze, messo fuori dalla legge, esiliato, molestato in nessuna maniera, e noi non metteremo né faremo mettere la mano su lui, se non in virtù di un giudizio legale dei suoi pari e secondo la legge del paese.

Noi non venderemo, né rifiuteremo o differiremo a nessuno il diritto o la giustizia.

30. – Tutti i mercanti potranno, se non ne avranno anteriormente ricevuto pubblico divieto, liberamente e in tutta sicurezza uscire dall'Inghilterra e rientrarvi, soggiornarvi e viaggiarvi, sia per terra che per acqua, per comprare e vendere, seguendo le antiche e buone consuetudini, senza che si possa imporre su loro alcuna esazione indebita, eccettuato in tempo di guerra o qualora essi fossero di una nazione in guerra con noi. E, se si trovano di questi mercanti nel regno al principio di una guerra, saranno internati, senza alcun danno alle loro persone e alle loro mercanzie, fino che noi, o il nostro gran giustiziere siamo informati della maniera con cui i nostri mercanti sono trattati presso il nemico; e, se i nostri sono ben trattati, quelli del nemico lo saranno anche sul nostro territorio.

### GUIDA ALLA LETTURA

1. A chi è rivolta la *Magna Charta Libertatum*?
2. Quali sono i gruppi sociali nominati espressamente negli articoli citati e quali libertà vengono loro accordate?
3. Quali sono le eccezioni alle libertà e ai diritti concessi?
4. Chi aveva il potere di giudicare l'innocenza o la colpevolezza di un individuo?
5. In che modo viene vincolato l'arbitrio del sovrano?